

**ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro Regionale di Programmazione**



POR Sardegna FESR 2007/2013 - ASSE VI COMPETITIVITÀ

**Linea di attività 6.1.1.A
“Promozione e sostegno all'attività di RSI
dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”**

BANDO PUBBLICO

Reti per l'innovazione

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTI

Articolo 1

Oggetto e finalità degli aiuti

1. Sardegna Ricerche, Agenzia per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Autonoma della Sardegna, su mandato del CRP e in qualità di soggetto attuatore del P.O.R FESR Sardegna 2007/2013 ASSE IV – COMPETITIVITÀ - Linea di attività 6.1.1.A, avvia un intervento volto a favorire la realizzazione di **progetti di innovazione**, proposti da raggruppamenti di imprese in collaborazione con organismi di ricerca o fornitori di servizi, che prevedano il trasferimento, a beneficio delle imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e sviluppo.
2. I progetti si potranno articolare nelle fasi di ricerca e sviluppo, trasferimento di tecnologie, prove di laboratorio, prototipazione, ingegnerizzazione ed industrializzazione e dovranno avere ad oggetto l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto oppure l'innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato.
3. Nell'ambito del presente intervento, non sarà considerata innovazione l'acquisizione di tecnologie o tecniche largamente e comunemente diffuse nell'ambito del settore produttivo locale in cui operano le imprese interessate. L'innovazione dovrà rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore nell'ambito locale.
4. I progetti di innovazione dovranno essere presentati da un raggruppamento di almeno tre imprese costituite nella forma di consorzio, società consortile, ATI o "contratto di rete".

Articolo 2

Riferimenti normativi e definizioni

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni vengono concessi ai sensi del:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Comunicazione della Commissione 323/01 2006: "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 323/1 del 30.12.2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla G.U.U.E. del 9 agosto 2008 art. 36 (aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione);
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione);
- art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005);
- L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna";
- Delibera della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011- "Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario";
 - Delibera della Giunta Regionale 33/30 del 10 agosto 2011 – "Politiche regionali RSI. Piano Regionale della Ricerca e interventi del POR FESR 2007-2013 inerenti Ricerca e Innovazione in capo al Centro Regionale di Programmazione" e relativi allegati: allegato A: "Piano Regionale della ricerca e POR FESR 2007-2013" e allegato B: "direttive di attuazione degli interventi";

- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006.

Si riportano di seguito alcune definizioni:

Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software) con esclusione di cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Innovazione di prodotto: l'introduzione di un bene o di un servizio che è nuovo o significativamente migliorato nel rispetto delle sue caratteristiche o degli usi per il quale è stato progettato. Questo include significativi miglioramenti nelle caratteristiche tecniche, nei componenti e nei materiali, nei software incorporati, nello user friendliness (usabilità) o altre caratteristiche funzionali. L'innovazione di prodotto può utilizzare nuove conoscenze o tecnologie, o può essere basata su nuovi usi o combinazioni di conoscenze o tecnologie esistenti. Il termine "prodotto" indica sia prodotti sia servizi. L'innovazione di prodotto include sia l'introduzione di nuovi beni sia di nuovi servizi sia il significativo miglioramento nelle caratteristiche funzionali o di utilizzo di prodotti o servizi esistenti. Per nuovi prodotti si intendono beni e servizi che differiscono significativamente nelle loro caratteristiche o negli usi per i quali sono stati progettati. Lo sviluppo di un nuovo utilizzo per un prodotto che ha subito solo minori cambiamenti nelle sue specifiche tecniche è un'innovazione di prodotto. Significativi miglioramenti a prodotti esistenti possono verificarsi attraverso cambiamenti nei materiali, componenti o altre caratteristiche che migliorano la performance/prestazione. L'innovazione di prodotto nei servizi può includere significativi miglioramenti nel modo in cui sono forniti (p.e. in termini di efficienza o velocità), l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche ai servizi esistenti, o l'introduzione di servizi interamente nuovi. Il design è una parte integrale dello sviluppo e implementazione dell'innovazione di prodotto. Ad ogni modo, cambiamenti nel design che non implicino significativi cambiamenti nelle caratteristiche funzionali del prodotto o negli usi per i quali è stato progettato non sono innovazioni di prodotto.

Innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ottica di modificare l'organizzazione.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli aiuti previsti nel presente bando le Piccole e Medie Imprese individuate come tali in conformità a quanto definito dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, costituite in raggruppamenti.
2. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito da PMI industriali, artigiane e di servizi operanti come attività principale, nei seguenti settori di cui alla Classificazione ISTAT ATECO 2007:
 - a) Ramo B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
 - b) Ramo C – Attività manifatturiere (compreso settore agroalimentare);
 - c) Ramo H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alla sola sottocategoria 52.29.22 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
 - d) Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

- e) Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla categoria 58.2 Edizioni di software; 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, limitatamente alle categorie; 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale; 61 - Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- f) Ramo M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente alla Categoria 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

I soggetti beneficiari, ossia il raggruppamento di imprese che propone il progetto di innovazione, dovranno essere costituiti nella forma di consorzio, società consortile, ATI o “contratto di rete”.

La costituzione dell'A.T.I. avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza, anche processuale all'impresa stessa, individuata quale capogruppo, che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile.

Il “ Contratto di Rete” è definito ai sensi dell'art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto legge n. 5/2009 convertito con legge n. 33/2009, nonché dell'art. 42 del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e s. m. i.. Sarà possibile presentare domanda di agevolazione anche per A.T.I. o reti di imprese non ancora costituite.

Tuttavia, al momento della presentazione della domanda, il raggruppamento di imprese, deve assumere l'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione degli aiuti, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, pena la revoca delle agevolazioni stesse; l'atto costitutivo dell'A.T.I. o il contratto di rete deve essere trasmesso a Sardegna Ricerche. Non sono ammesse modifiche delle aggregazioni rispetto a quelle indicate nella domanda di accesso al bando.

1. I soggetti beneficiari devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di accesso e devono possedere alla stessa data i requisiti di P.M.I.
 2. I soggetti beneficiari sono ammissibili solo se dispongono di una stabile organizzazione (sede operativa attiva da almeno un anno) localizzata in Sardegna.
 3. Potranno partecipare al progetto di innovazione, in quanto possibili portatori di know how e conoscenze per lo sviluppo del progetto, le PMI che non operano nei settori ammissibili previsti al punto 2 di questo stesso articolo e le Grandi Imprese. Entrambe sono ammesse a partecipare in qualità di soggetti partner di progetto, a condizione che non rientrino tra i beneficiari dell'aiuto.
 4. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando “Reti per l'Innovazione” devono sussistere in capo ai singoli soggetti beneficiari fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione e in ogni caso per i 5 anni successivi alla chiusura del Progetto (ai sensi dell'art. 90 Reg. CE 1083/2006).
 5. I soggetti beneficiari devono dichiarare che:
 - non siano soggetti a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
 - non siano classificabili come “imprese in difficoltà” (come definite dagli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
 - abbiano assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali.
- Pertanto il rappresentante legale del raggruppamento delle imprese deve rilasciare apposita dichiarazione formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni.
6. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

Articolo 4

Interventi agevolabili e aiuti previsti

1. Il bando prevede aiuti finanziari per favorire la realizzazione di **progetti di innovazione** proposti da raggruppamenti di imprese in collaborazione con organismi di ricerca o fornitori di servizi, che prevedano il trasferimento, a beneficio delle imprese, di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti da attività di ricerca e sviluppo.
2. Le imprese devono scegliere, al momento della presentazione della domanda, il regime di aiuto applicabile, secondo quanto previsto dai commi successivi.
 - a. L'impresa può scegliere **l'applicazione del regime di aiuto per servizi di consulenza in materia di innovazione per le piccole e medie imprese (pmi), previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008** (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L.214 del 9 agosto 2008. In questa ipotesi l'aiuto per ciascun progetto coprirà fino ad un massimo del 75% del solo costo dei servizi di trasferimento di tecnologie forniti dall'organismo di ricerca o dal fornitore del servizio. La copertura finanziaria delle ulteriori spese del progetto (ad es. personale interno, acquisto di beni strumentali, altri costi direttamente imputabili al progetto) sarà a carico delle imprese partecipanti. In ogni caso l'aiuto non potrà superare l'importo di € 200.000,00 per ciascun progetto.
 - b. In alternativa l'impresa, può scegliere **l'applicazione del regime "de minimis", previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006** pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006. In questa ipotesi l'aiuto per ciascun progetto coprirà il 100% del costo dei servizi di trasferimento di tecnologie in esso previsti. Il raggruppamento di imprese deve comunque dimostrare di sostenere il 25% dei costi totali del progetto valorizzando le ulteriori spese sostenute internamente per la realizzazione del progetto di innovazione e ritenute ammissibili (personale interno, acquisto di beni strumentali, altri costi direttamente imputabili al progetto).
In ogni caso l'aiuto non potrà superare l'importo di € 200.000,00 per ciascun progetto.
3. Non verranno ammessi a finanziamento progetti che prevedano ed esponcano costi inferiori a € 50.000,00.
4. Si sottolinea che gli aiuti vengono erogati alle imprese facenti parte del raggruppamento nel rispetto:
 - del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUCE L 214 del 9 agosto 2008). In tale caso l'aiuto, rivolto esclusivamente alle PMI, non rientra nel regime "de minimis"; tuttavia l'aiuto per ciascuna piccola o media impresa non potrà superare **il limite di € 200.000,00** su un periodo di 3 anni dalla data di concessione dell'aiuto;
 - in alternativa
 - del regolamento sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") (regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006), con formale assunzione - da parte di ogni singolo beneficiario - dell'impegno che qualsiasi altro aiuto concesso al medesimo beneficiario a titolo del regime "de minimis" non faccia sì che l'importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo al beneficiario stesso ecceda **il limite di € 200.000,00** nell'arco di 3 esercizi finanziari utilizzati dall'impresa dalla data di concessione dell'aiuto.

Articolo 5

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili dei progetti di innovazione approvati sono esclusivamente quelle per i servizi di trasferimento di tecnologie forniti dagli organismi di ricerca o dai fornitori di servizi a beneficio delle imprese al fine di realizzare innovazioni di processo, di prodotto, organizzative, così come dettagliati all'articolo 36, comma 6, del regolamento (CE) n. 800/2008.
2. I servizi dovranno essere acquistati a prezzo di mercato, oppure, se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
3. Le prestazioni di personale per ricerca e sviluppo tecnologico e gli acquisti di beni strumentali, se previsti nei progetti, rimarranno a carico delle imprese, costituendo, nel caso di applicazione del regime "de minimis", la partecipazione finanziaria di queste ultime (cofinanziamento in natura).

Articolo 6

Dotazione finanziaria e modalità di presentazione della domanda

La dotazione finanziaria del programma è pari a Euro 3.000.000.

La dotazione finanziaria potrà essere integrata o aumentata da risorse, che si renderanno eventualmente disponibili, derivanti dal POR FESR Sardegna 2007-2013 e da fondi regionali, nazionali e comunitari. L'incremento verrà disposto con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Per accedere agli aiuti, le imprese interessate devono presentare una domanda che consiste in:

- Domanda di partecipazione al progetto di innovazione;
- Modulo di adesione di ciascuna impresa aderente al raggruppamento, contenente anche i dati economici e patrimoniali (ultimi due bilanci di esercizio approvati) firmata dal legale rappresentante dell'impresa; (Allegato A)
- Descrizione dettagliata del progetto di innovazione secondo lo schema fornito (Allegato B).
- La descrizione dell'organismo di ricerca o il curriculum vitae del fornitore di servizio;

Alla Domanda di partecipazione deve essere allegata l'Informativa sulla Privacy (Allegato C).

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila, insieme agli allegati, deve essere inserita in un unico plico recante la dicitura "Sardegna Ricerche – Reti per l'innovazione", deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R o con il servizio di Postacelere, oltre che l'invio sulla casella PEC di Sardegna Ricerche protocollo@cert.sardegna.com, al seguente indirizzo:

Sardegna Ricerche
Località Piscina Manna, Edificio 2
09010 PULA (CA).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine del 30 settembre 2013

Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza non vengono considerate valide:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate incomplete;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con le firme autografe autocertificate, allegando la copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

Articolo 7

Verifica di ammissibilità delle domande

Sardegna Ricerche, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti di cui all'art. 3 del presente Bando, ed alla verifica della situazione economico finanziaria di partenza in ordine alla sostenibilità del progetto proposto.

In caso di esito negativo della verifica la domanda verrà considerata non ammissibile e verrà data comunicazione al raggruppamento di imprese.

Articolo 8

Valutazione delle domande di partecipazione

Successivamente alla verifica di ammissibilità, una Commissione tecnica di valutazione valuta i progetti di innovazione sulla base dei seguenti criteri:

1. Qualità progetto. Saranno valutati la qualità e la chiarezza degli obiettivi del progetto, la definizione, quantificazione, rilevanza e potenzialità innovativa dei servizi e l'utilizzo di tecnologie abilitanti ICT per lo sviluppo del progetto (max. 35 punti).
2. Congruità costi. Sarà valutata la congruità dei costi rispetto alle attività previste e il livello di realizzabilità del progetto misurata anche in relazione alla complementarietà delle fasi in cui l'intervento si sviluppa e alle risorse assegnate per ciascuna di esse. (max. 15 punti).
3. Esperienza dell'organismo di ricerca e del fornitore di servizi. Sarà valutata l'esperienza dell'organismo di ricerca o fornitore dei servizi (max. 10 punti).
4. Collaborazione con organismi di ricerca locali. Sarà valutata positivamente la collaborazione con organismi di ricerca locali. (max 10 punti)

5. Risultati attesi. Sarà valutato il valore aggiunto previsto in termini di innovazione tecnologica e di processo atteso del progetto. (max 10 punti)
6. Progetto di filiera. Saranno premiati i progetti che faranno parte di una filiera orizzontale (coinvolgendo più partner operanti nel medesimo settore) e/o verticale (coinvolgendo più partner operanti su diversi livelli produttivi interagenti). (max 10 punti)
7. Sensibilità delle imprese nei confronti delle tematiche ambientali. Sarà valutato il possesso di certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività direttamente collegabili al progetto proposto. (max 5 punti)
8. Grado di efficacia del principio di pari opportunità e non discriminazione riferito alla percentuale di personale femminile direttamente impiegato per le attività di ricerca e innovazione. (max 5 punti)

La valutazione di ciascun progetto di innovazione si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente i progetti che raggiungeranno un punteggio pari almeno a 60/100 saranno ammissibili agli aiuti sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione tecnica di valutazione potrà avvalersi del parere di esperti nell'ambito delle aree di intervento previste, qualora la valutazione del progetto di innovazione richieda specifiche competenze tecniche.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal proponente, Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti in merito al progetto presentato; tale richiesta dovrà riguardare esclusivamente eventuali precisazioni al solo fine di esplicitare meglio il progetto di innovazione esposto.

In sede di valutazione, oltre all'attribuzione del punteggio, la Commissione Tecnica di Valutazione si riserva di adeguare il costo dei servizi di trasferimento tecnologici non congrui.

Articolo 9

Modalità di erogazione dei contributi e obblighi del beneficiario

A seguito della valutazione positiva del progetto di innovazione, il Comitato Tecnico di gestione di Sardegna Ricerche, delibera il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto in funzione della disponibilità dei fondi.

Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono quindi a comunicare al raggruppamento di imprese l'ammissione provvisoria al finanziamento e a stipulare un contratto che disciplini le garanzie da prestare e gli obblighi dei beneficiari per l'avvio, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo sul progetto.

La stipula del contratto comporterà per il raggruppamento di imprese che partecipa al progetto, di seguito beneficiari, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) I beneficiari sono tenuti a rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto dall'art. 57 del Reg.(CE) n. 1083/2006: tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero dell'aiuto finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico.
- b) I beneficiari sono tenuti a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile.
- c) I beneficiari sono tenuti a rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione.
- d) I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese Reg. (CE) 1083/2006 e 1828/2006 e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate).
- e) I beneficiari sono tenuti a rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente nonché dalla documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di innovazione.
- f) I beneficiari devono garantire che le spese rendicontate siano reali e che le attività siano conformi a quanto previsto in sede di approvazione del progetto.

- g) I beneficiari devono garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto.
- h) I beneficiari sono tenuti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 relativi agli interventi informativi e pubblicitari concernenti le operazioni cofinanziate.
- i) I beneficiari devono conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta.
- j) I beneficiari che intendano rinunciare all'aiuto sono tenuti a darne immediata comunicazione a Sardegna Ricerche mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC: protocollo@cert.sardegna ricerche.it
- k) I beneficiari devono dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato.
- l) I beneficiari devono comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del progetto verrà data la possibilità, previa approvazione da parte di Sardegna Ricerche di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% del costo, senza modificarne l'importo complessivo.
- m) Alla conclusione del progetto, e laddove necessario anche successivamente, i beneficiari devono comunicare a Sardegna Ricerche il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto di innovazione in sede di presentazione e approvazione, quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatto previsti.
- n) I beneficiari sono tenuti a garantire che le attività finanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
- o) I beneficiari devono possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
- p) I beneficiari sono tenuti a restituire gli aiuti erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell'intervento.
- q) I beneficiari sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la loro condizione di soggetto beneficiario.

Articolo 10

Durata del progetto ed erogazione dell'aiuto

La durata minima dei progetti è di 6 mesi, mentre la durata massima è di 18 mesi. La durata dei progetti decorrerà dal momento della firma del contratto e non oltre il 30 settembre 2015.

Entro 30 giorni dalla data indicata per la conclusione delle attività indicata nel Progetto di innovazione, l'impresa deve richiedere l'erogazione dell'aiuto con la presentazione della – Domanda di erogazione dell'aiuto a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), riportante sulla busta la dicitura: "Sardegna Ricerche – bando Reti per l'innovazione – **Domanda di erogazione dell'aiuto**".

Il beneficiario deve allegare alla domanda di erogazione dell'aiuto i seguenti documenti:

- relazione tecnica finale del Progetto di innovazione, contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nel progetto approvato. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto elettronico (CD-ROM);
- fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute dalla data successiva alla firma del contratto).

Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 – Asse VI Competitività – bando "Reti per l'innovazione".

Sardegna Ricerche erogherà l'aiuto al raggruppamento di imprese sulla base della documentazione tecnica attestante la conclusione delle attività svolte, e la documentazione amministrativo-contabile attestante i costi sostenuti e della relativa documentazione di spesa.

La domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa capofila dovrà essere sottoscritta dalle imprese partecipanti.

Qualora il Piano di innovazione sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Piano e all'eventuale riduzione dell'agevolazione ovvero al mancato riconoscimento dell'aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Piano di innovazione originale.

L'aiuto viene erogato da Sardegna Ricerche ai beneficiari dietro verifica della regolarità contributiva, secondo le due seguenti modalità:

1 Anticipazione fino al 80% dell'importo dell'aiuto concesso:

- stipula del contratto di concessione dell'aiuto, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta;
- saldo dell'aiuto complessivo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale.

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata del progetto di innovazione presentato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte.

Sardegna Ricerche autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria al ricevimento e alla verifica positiva della rendicontazione finale presentata dal beneficiario, per un importo totale pari al costo complessivo del Piano di innovazione.

2 Erogazione dell'aiuto in un'unica soluzione:

- I beneficiari possono richiedere l'erogazione in un'unica soluzione a seguito della presentazione della relazione tecnica finale e della rendicontazione della spesa. L'aiuto sarà erogato ai beneficiari sulla base del provvedimento di delibera di finanziamento del progetto da parte del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica tecnica del progetto di innovazione e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della spesa. Tale provvedimento verrà emesso entro 30 giorni dalla conclusione della verifica tecnica e amministrativa e trasmesso ai beneficiari.

Il provvedimento di erogazione dell'aiuto specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti nel progetto approvato e rendicontati dal richiedente.

La verifica del progetto di innovazione prevede:

- verifica tecnica
- verifica amministrativa

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste in un controllo della realizzazione del progetto di innovazione. La verifica sarà completata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dal raggruppamento di imprese.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa consiste nella verifica della validità della documentazione di spesa presentata. La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di erogazione dell'aiuto presentata dall'impresa.

E' considerata valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

La documentazione di spesa per le erogazioni dell'aiuto dovrà consistere in

- fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata per la rendicontazione relativa alle spese per il trasferimento di tecnologie;
- adeguata documentazione attestante le spese sostenute e riconosciute in sede di approvazione del progetto di innovazione per quanto riguarda le spese del progetto che costituiscono il cofinanziamento in natura (ad es. personale interno, acquisto di beni strumentali, altri costi direttamente imputabili al progetto) nel caso in cui si opti per il regime "de minimis".

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria.

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere.

Ai fini dell'erogazione a saldo, Sardegna Ricerche esaminerà tale rendicontazione e verificherà, con un giudizio di congruità e di pertinenza delle spese evidenziate, le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al Progetto di innovazione approvato.

Prima della stipula del contratto, Sardegna Ricerche richiede all'Istituto competente (I.N.P.S.) il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) delle imprese beneficiarie. Gli uffici, successivamente alla firma del contratto, attribuiscono il codice unico di progetto (CUP) per gli aiuti che verranno concessi ai beneficiari sulla base del progetto presentato e approvato.

Articolo 11

Variazioni progettuali e proroghe

Sardegna Ricerche può accordare delle variazioni progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 9 lettera l (elle) del presente Bando e concedere, con atto di determinazione del Direttore Generale, delle proroghe di ulteriori tre mesi, rispetto al periodo previsto per la realizzazione del Progetto di innovazione e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fidejussoria eventualmente prestata. La proroga concessa non potrà andare oltre la scadenza prevista per il bando ossia 30 settembre 2015.

L'impresa capofila che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori indicata nel Progetto.

Articolo 12

Revoca delle agevolazioni

L'accertamento di eventuali inosservanze del presente Bando o l'eventuale difformità del progetto realizzato rispetto a quello autorizzato, determinerà la revoca dell'aiuto da parte di Sardegna Ricerche e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, se è già stato anticipato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

In ogni caso Sardegna Ricerche dispone la revoca totale delle agevolazioni quando:

- a. i beneficiari non rispettino i requisiti e gli obblighi dei soggetti beneficiari, previsti dal presente Bando (artt. 3, 4, 9 e 10) e dalla normativa di riferimento.
- b. i beneficiari non destinino gli aiuti agli scopi indicati nella domanda;
- c. i beneficiari rilascino notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- d. i beneficiari subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispettino gli obblighi assunti verso Sardegna Ricerche;

In caso di revoca totale degli aiuti, i beneficiari dovranno restituire l'intero ammontare dell'aiuto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

In caso di revoca parziale degli aiuti, Sardegna Ricerche provvede al calcolo proporzionale dell'importo dell'aiuto concesso e i beneficiari devono restituire la quota proporzionale dell'aiuto eventualmente percepito indebitamente, maggiorato degli interessi legali.

Agli interventi previsti dal presente Bando si applicano le seguenti cause di esclusione

A. le proposte di partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", provenienti da soggetti considerati non ammissibili o che:

1. siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
2. siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;

3. abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione che concede gli aiuti;
 4. non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
 5. siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
 6. a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
- B.** Sono escluse dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel bando.
- C.** Sono escluse dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", le attività già avviate alla data di presentazione della domanda di finanziamento o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.
- D.** Sono esclusi dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi.
- E.** Sono esclusi dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Progetto.
- F.** Sono esclusi dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Clausola Deggendorf)".
- G.** Sono esclusi dalla partecipazione al bando "Reti per l'innovazione", i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) a valere sulle risorse del POR FESR, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

Articolo 13

Monitoraggio e controlli

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Progetto, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L'attività mira ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dal presente Bando.

Sardegna Ricerche di propria iniziativa o su indicazione degli organi competenti, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dalle imprese.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del progetto, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari degli aiuti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Articolo 14

Responsabile unico del procedimento referenti progetto

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile unico del procedimento del Bando "Reti per l'innovazione" è la dott.ssa Sabrina Orrù.

Articolo 15

Durata del regime

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31 dicembre 2015, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Articolo 16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia ai Reg. (CE) 800/2008, Reg. (CE) 1083/2006, Reg. (CE) 1828/2006 e al POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5728 del 20.11.2007.

Articolo 17

Riservatezza

Per poter accedere agli aiuti previste dal Bando è necessario autorizzare Sardegna Ricerche al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue modifiche ed integrazioni) dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività connesse ai progetti per cui è richiesto l'aiuto. Tale trattamento, da autorizzare espressamente compilando il modulo di cui all'Allegato C, è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della domanda di concessione dell'aiuto.

I beneficiari di un finanziamento POR FESR, tramite bando o atto di programmazione, hanno l'obbligo di informare il pubblico della sovvenzione ottenuta.

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà alla pubblicazione della lista dei beneficiari sul suo sito istituzionale.

Per informazioni e assistenza

Sardegna Ricerche

Unità Organizzativa Servizi Reali
Sabrina Orrù - Raimondo Mandis
Web: www.sardegna ricerche.it
E-mail: int@sardegna ricerche.it